

Risposta del dott. Gianfranco Pellizzoni ad una richiesta della CCIAA di Udine

Gent.ma dr.,

presso l'Ufficio del Registro delle imprese di Udine; in riferimento al quesito circa la possibilità per il curatore di chiedere la sostituzione della pec dell'impresa fallita, con la propria pec, va considerato che l'unica norma di diritto positivo cui si deve fare riferimento è il novellato art. 48 l. fall., che nel testo oggi in vigore, derivante dalle ulteriori modifiche introdotte con il decreto correttivo del 2007, ha previsto con un ribaltamento di prospettiva rispetto al testo del 42, solo l'obbligo del fallito di consegnare la corrispondenza al curatore e non più l'obbligo di consegnare al curatore la corrispondenza del fallito. La norma aggiunge significativamente nel fissare l'obbligo del fallito di consegnare la precisazione " ... la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento ", per cui non vi sono dubbi che il fallito - persona fisica - mantiene il diritto di avere un proprio sito di posta elettronica, anche certificata ed è del tutto illegittima l'eventuale richiesta del curatore di chiuderlo e di sostituirlo con il proprio sito, con la conseguenza che una tale istanza va rigettata in quanto contraria al disposto dell'art. 48 l. fall. Più complesso appare il discorso per le società, in quanto la norma di cui alla novella del 2007, aggiunge che " La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore ", senza alcun riferimento alla posta elettronica, per cui se è certo che gli uffici postali devono consegnare la corrispondenza al curatore, non è chiaro se la disposizione si applichi anche alla posta elettronica. A mio avviso la norma va interpretata nel senso che anche la posta elettronica debba essere consegnata al curatore, con la conseguenza che

il curatore ha diritto di esaminare il sito internet intestato alla società, prendendo visione dei relativi messaggi.

Non mi sembra invece che lo stesso abbia diritto di sostituire con un proprio indirizzo di posta elettronica tale sito, in quanto la società e i suoi organi mantengono la titolarità dell'indirizzo, verificandosi anche in questo caso solo uno spossessamento a favore della curatela fallimentare, ben potendo avere la società un interesse al mantenimento del sito (ad esempio in vista di un concordato fallimentare o di chiusura del fallimento per insussistenza del passivo, ecc...). Ritengo quindi che anche tale richiesta debba essere rigettata, in quanto non contemplata dalla legge. Non vi sono dubbi inoltre che la pec del curatore e quella dell'impresa collettiva o dell'imprenditore fallito siano due cose diverse e da tenersi distinte.

Cordiali saluti.

Il giudice del registro.

Gianfranco. Pellizzoni

Udine , 26.04.013.

IL CASO .it
WWW.ILCASO.IT